



Ministero delle Attività Produttive

Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie
Il Direttore Generale

Prot. n. 0007333 del 28 aprile 2005

Oggetto: Chiarimenti relativi all'applicazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di servizi "post contatore"

1. A seguito della richiesta presentata da alcuni operatori circa la necessità da parte di questa Amministrazione di adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.239 (di seguito definita legge n. 239/04) gli atti necessari ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, e in particolare di attuare la modifica e l'integrazione dei provvedimenti rilevanti all'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso comma, si fa presente quanto segue.
2. L'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04 stabilisce che *"Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti."*
3. Questa Direzione generale ha effettuato una disamina della questione, anche alla luce della normativa comunitaria in materia, giungendo alla conclusione che, ai fini dell'applicazione della norma sopra richiamata, non sussiste la necessità di modificare e integrare norme e provvedimenti, essendo il disposto del citato articolo 1, comma 34, già pienamente applicabile sulla base della normativa vigente, per le motivazioni di seguito addotte.

4. Si fa innanzitutto rilevare che il divieto di esercizio di attività postcontatore svolto in proprio da parte delle imprese di distribuzione di elettricità e di gas risulta ultroneo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), il quale prevede che un'impresa che, per disposizioni di legge, eserciti la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operi in regime di monopolio sul mercato, quale è il caso di un'impresa di distribuzione che attualmente operi in base a una concessione esclusiva, debba costituire una società separata qualora intenda svolgere attività in mercati diversi. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 34, sopra citato ha pertanto il solo effetto di estendere la portata dell'esclusione anche al caso di svolgimento di attività in regime di mercato da parte delle imprese di distribuzione a mezzo di società separate che siano da essa partecipate o ad essa collegate (ovviamente rientrando in tali due fattispecie anche il caso di una impresa controllata da una impresa di distribuzione).
5. La sola attività in regime di mercato che può essere svolta da una impresa di distribuzione nei confronti degli stessi utenti allacciati alla propria rete, mediante impresa separata, ma da essa partecipata o ad essa collegata, è quella di vendita di gas o di elettricità e di illuminazione pubblica, come d'altra parte già previsto, nel caso del gas, dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.
6. Circa l'analogo quesito se il divieto sopra indicato si estenda al caso di servizi post-contatore svolti da una impresa di vendita di gas che faccia parte di un gruppo societario al cui interno esiste anche una impresa di distribuzione, ma che non è partecipata da tale ultima impresa o ad essa collegata (nelle modalità previste dalle norme sul diritto societario), la norma in oggetto non appare convalidare tale ipotesi sotto l'analisi di criteri sia formali che sostanziali. Si rileva infatti sia che soggetti del divieto sono le imprese che svolgono attività di servizio pubblico in regime di concessione o affidamento, mentre le attività di vendita di energia elettrica e di gas, proprio dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 239/04, sono dichiarate attività libere su tutto il territorio nazionale, sia che la ratio del divieto stesso è di evitare *ab origine* la possibilità di indebiti vantaggi concorrenziali nel mercato dei servizi post-contatore a favore dell'impresa locale di distribuzione che possiede comunque un contatto consolidato e diretto col cliente, e che pertanto esso non può trovare applicazione laddove, come evidente nel caso del gas, la vendita del gas e i servizi post-contatore sono entrambi segmenti contendibili di mercati diversi. Resta ovviamente ferma la possibilità di segnalare comunque anche in tale caso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali comportamenti lesivi della concorrenza che potrebbero essere messi in atto dalle società di vendita.
7. Data la natura tassativa del divieto, occorre tuttavia definire in modo univoco quali siano i cosiddetti "servizi post-contatore" citati dalla norma in oggetto: a tale proposito si ritiene che essi consistano nella installazione, verifica e manutenzione degli impianti a valle del contatore installato al punto di consegna all'utente finale. Tale definizione è quella utilizzata nel provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato n. 4000 del 19 giugno 1996, adottato a seguito di una segnalazione effettuata da una associazione di imprese artigiane, relativa ad una serie di comportamenti posti in essere da una società operante nel settore della distribuzione del gas sui mercati della verifica e della manutenzione programmata degli impianti termici. Gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica e del gas sono a loro volta definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), nel quale si legge:
 - a) per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati

ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

- b) per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
8. Secondo la definizione fornita, per il settore del gas naturale, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella delibera n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa delle imprese di distribuzione del gas, i "servizi post-contatore" rientrano nelle "ulteriori attività" svolte da tali imprese, che comprendono attività che non qualificano un soggetto come impresa del settore del gas, quali le "attività elettriche" (ad esempio la produzione di energia elettrica attraverso impianti di turboespansione) e le "attività diverse", nelle quali rientrano anche attività concernenti direttamente o indirettamente il settore del gas, ma non oggetto di regolazione, quali, ad esempio, le consulenze tecnico-economiche, i servizi di teleriscaldamento, la progettazione e la costruzione di impianti per conto terzi, e i servizi post-contatore diversi da quelli previsti all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n.164/00.
9. Tale definizione è ulteriormente chiarita dalle disposizioni contenute nelle delibere della stessa Autorità n.40/04 e n.129/04, che identificano le verifiche di sicurezza originariamente previste dall'articolo 16, comma 5, sopra citato (tale comma è stato poi abrogato dalla legge n. 239/04), come quelle effettuate dai distributori sull'"impianto di utenza", definito come *"il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione"*.
10. Risulta pertanto chiaramente definito, dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, che è relativamente a tali impianti che si deve ritenere operante il divieto di cui alla norma in oggetto, e non alle apparecchiature degli utenti ad essi allacciate. E' tuttavia opportuno evidenziare che, per quanto riguarda le apparecchiature a gas, nei casi in cui l'intervento ad esse relativo debba riguardare e prendere in considerazione anche i collegamenti degli apparecchi utilizzatori o i dispositivi di ventilazione dei locali e di scarico all'esterno dei prodotti della combustione, considerato che questi ultimi rientrano nella dizione estesa di "impianto" sopra riportata, tale circostanza di fatto estende il divieto sopra indicato anche a tali casi.
11. Conseguentemente a quanto sopra espresso, rimangono fermi gli obblighi stabiliti in capo ai distributori di gas ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n.164/00 e dei distributori di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, da ultimo disciplinato con i decreti di questo Ministero in data 20 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'1 settembre 2004, che pertanto non necessitano di particolari modifiche o integrazioni.
12. E' infine palese che non ricadono nel divieto di cui alla norma in oggetto le attività eseguite nell'ambito di contratti di affiliazione commerciale, come definiti dalla legge 6 maggio 2004, n.129, tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, della medesima legge prevede che tali contratti siano stipulati tra soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti.

Il Direttore Generale
(prof. Sergio Garribba)